



Oggetto: Unione dei comuni della Val di Chiana Senese – Piano Strutturale Intercomunale – ADOZIONE (Deliberazioni: G.U. Val di Chiana senese n. 112 del 18/7/2023, C.C. Chianciano terme n. 28 del 27/7/2023; C.C. Chiusi n. 42 del 8/8/2023; C.C. Cetona n. 48 del 29/8/2023; C.C. Montepulciano n. 59 del 31/7/2023; C.C. Pienza n. 44 del 28/7/2023; C.C. San Casciano del Bagni n. 30 del 31/7/2023; C.C. Sarteano n. 35 del 8/8/2023; C.C. Sinalunga n. 39 del 27/7/2023; C.C. Torrita di Siena n. 55 del 25/7/2023; C.C. Trequanda n. 29 del 26/7/2023).

Contributo tecnico

Al Settore Sistema informativo e Pianificazione del Territorio

e, p.c.

All'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese

Al Segretariato Regionale del MiC per la Toscana

Alla Soprintendenza ABA e Paesaggio
per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo

Alla Direzione Urbanistica
SEDE

In risposta alla Vs. richiesta, pervenuta in data 27/09/2023, atti prot.n. 442675, si rappresenta quanto segue

Riguardo ai Beni paesaggistici ed in particolare alle Aree tutelate per legge di cui all'art.142, co.1, del Codice

Il Settore scrivente nell'ambito della procedura di conformazione degli strumenti della Pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi dell'art.21 della Disciplina del Piano PIT/PPR si occupa dell'*aggiornamento e [dell']integrazione progressiva dei contenuti del Piano del PIT con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR), in copianificazione con il Ministero della Cultura*, ossia supporta l'Amministrazione comunale che intenda, ai sensi dell'art.5, co.4 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR, *“proporre le individuazioni, i riconoscimenti e le precisazioni previste nelle direttive della specifica disciplina e un quadro conoscitivo di maggior dettaglio [dei Beni paesaggistici ed in particolare delle aree tutelate per legge di cui all'art.142, co.1, del Codice] che, una volta validate dal Ministero e dalla Regione Toscana, nell'ambito delle suddette procedure, sono recepite negli elaborati del Piano [PIT/PPR], ai sensi dell'art.21 della L.R.65/2015.”*.

Nell'ambito della procedura suddetta, resta fermo quanto disciplinato dall'art.5, co.3 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR ossia che *“la rappresentazione cartografica delle aree di cui all'art.142, co.1, lett.a), b), c), d) e g) del Codice, per la metodologia utilizzata e per la natura stessa dei beni, ha valore meramente ricognitivo, ferma restando la sussistenza dei requisiti indicati all'Elaborato 7B”*.

In risposta alla Vs. richiesta la presente nota, inviata per conoscenza al Segretariato Regionale del MiC per la Toscana nonché alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, per rappresentare che, visti gli elaborati del *Piano Strutturale Intercomunale* adottato ed in particolare quelli inerenti i Beni paesaggistici cartografati dal PSI nella tavola *“QC.E - Ricognizione dei vincoli paesaggistici QC.E.1 - I Beni paesaggistici”*, il Settore scrivente rileva che:

per le Aree tutelate per legge lett. b), c), d) e g). non risultano proposte di individuazioni, riconoscimenti e precisazioni che portino ad quadro conoscitivo di maggior dettaglio rispetto al PIT-PPR per i Comuni di Cetona, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga e Torrita di Siena, e rispetto a quanto già validato dal Ministero e dalla Regione Toscana, nell'ambito delle procedure di conformazione degli strumenti della Pianificazione territoriale e urbanistica svolte ai sensi dell'art.21 della Disciplina del Piano PIT-PPR, per i comuni di Chianciano Terme, Chiusi e Trequanda, e precedentemente concluse (si rimanda ai rispettivi verbali)



Per questi ultimi 3 comuni il PSI dovrà assicurare che la rappresentazione delle Aree tutelate per legge corrisponda a quanto già validato nell'ambito dei rispettivi procedimenti di conformazione, svolti e conclusi; in particolare si segnala che dalla documentazione adottata, risulta che il PSI recepisce il quadro conoscitivo di maggior dettaglio rispetto al PIT-PPR relativamente alle lett. g) e c) ricomprese nel territorio del comune di Chianciano Terme, mentre non risultano menzionati i comuni di Chiusi e Trequanda, per i quali è stato validato il quadro conoscitivo di maggior dettaglio per le lett. b), c) e g). A tale proposito si ricorda che il quadro conoscitivo di maggior dettaglio delle aree boscate ricadenti nel territorio del Comune di Chiusi, validato nell'ambito della procedura di conformazione al PIT-PPR del piano operativo è già riportato nell'elaborato A7 del PIT-PPR (si veda la DCR 2018, n. 93)

Per gli altri comuni continuano a mantenersi valide le cartografie del PIT-PPR.

In ogni caso si ricorda quanto disciplinato dall'art.5, co.3 dell'Elaborato 8B del PIT-PPR, ossia che *“la rappresentazione cartografica delle aree di cui all'art.142, co.1, lett.a), b), c), d) e g) del Codice, per la metodologia utilizzata e per la natura stessa dei beni, ha valore meramente ricognitivo, ferma restando la sussistenza dei requisiti indicati all'Elaborato 7B”*.

per le Aree tutelate per legge lett. m) il Settore scrivente rileva che nel PSI è scritto “il PSI riconosce e cartografa nuove aree di interesse archeologico in aggiunta alle 14 individuate dal PIT-PPR; si tratta di 19 nuove aree che, come riportato nella legenda della tavola “QC.E - Ricognizione dei vincoli paesaggistici QC.E.1 - I Beni paesaggistici” sono state “segnalate dal comune di Chiusi, il cui riconoscimento non è compreso nel database scaricabile da Geoscopio Toscana. Le 19 aree sono individuate con sigle CHx (aree ricadenti nel comune di Chiusi) e CHIx (aree ricadenti nel comune di Chianciano):

- ◀ CH11 Necropoli della Pedata
- ◀ CH12 Necropoli utilizzata tra la seconda metà del VII sec. e il V sec a.C. in Loc. Podere Morelli
- ◀ CH1 Tomba etrusca deposito del Gran Duca
- ◀ CH2 Tomba di Poggio al Moro
- ◀ CH3 Tomba etrusca le Tassinaie
- ◀ CH4 Chiusi città Orto del Vescovo
- ◀ CH5 Insediamento protostorico e arcaico – resti di tempio etrusco
- ◀ CH6 Insediamento protostorico e arcaico – resti di tempio etrusco
- ◀ CH7 Resti archeologici relativi ad insediamento etrusco di epoca arcaica
- ◀ CH8 Museo archeologico
- ◀ CH9 Tombe etrusche della scimmia e del leone (pozzo)
- ◀ CH10 Tombe etrusche della scimmia e del leone (pozzo)
- ◀ CH11 Pertinenza tombe scimmia e leone
- ◀ CH12 Tombe della pellegrina
- ◀ CH13 Tombe del colle
- ◀ CH14 Antiche mura di cinta
- ◀ CH15 Insediamento abitativo dell'età del ferro in Montevenere
- ◀ CH16 Tomba ellenistica
- ◀ CH17 Ipogeo etrusco detto tomba di Porsenna
- ◀ CH18 Tratto di mura dell'antica città di Chiusi di età Sillana
- ◀ CH19 Insediamento urbano dal periodo etrusco al romano”

Premettendo che per la scala cartografica della tavola QC.E.1, 1:50.000, non è stato possibile individuare con esattezza i perimetri delle 19 nuove zone, si segnala che alcune di esse sembrano ricomprese all'interno di Schede già rappresentate dal PIT-PPR e riferite alle “Zone tutelate di cui all'art 11.3 lett. a) e b) dell'Elaborato 8B “Disciplina dei beni paesaggistici”, altre sembrano invece coincidere con “Zone tutelate di cui all'art 11.3 lett. c) della medesima Disciplina

Si richiama che le Aree tutelate per legge lett m) non rientrano fra quelle aree la cui rappresentazione cartografica per la metodologia utilizzata e per la natura stessa dei beni, ha valore meramente ricognitivo, quali le aree lett.a), b), c), d) e g); per le aree lett m), infatti, la cartografia del Piano Paesaggistico è vincolante e identificativa del vincolo, analogamente ad altre tipologie di Aree tutelate per legge, quali le lett. f), e), ecc..



Si richiama, altresì, che il PIT-PPR all' art 15 'Le zone di interesse archeologico' co 4 della "Disciplina dei beni paesaggistici", stabilisce che nelle zone di cui all'art. 11.3, lettere a) e b) si perseguono gli obiettivi, si applicano le direttive, si rispettano le prescrizioni di cui alle singole schede dell'Allegato H (oltretutto gli obiettivi, le direttive e le prescrizioni riportati nel medesimo art 15); allegato H che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa disciplina paesaggistica. Si fa quindi presente che le zone d'interesse archeologico cartografate nel PSI, come già presenti nel PIT-PPR, sono corredate da altrettante schede di cui all'Allegato H.

Da quanto sopra discende che la cartografia del PIT-PPR delle Zone d'interesse archeologico, lett m), costituisce lo strumento cartografico di riferimento per l'individuazione delle aree vincolate, e non è possibile modificare i perimetri o integrare nuove perimetrazioni attraverso la definizione di un quadro conoscitivo di maggior dettaglio ai sensi dell'art.5, co.4 dell'Elaborato 8B del PIT/PPR

Si ricorda che nel PIT-PPR sono sottoposti a vincolo ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera m) del Codice le zone di interesse archeologico caratterizzate da requisiti, compresenti e concorrenti, che derivano dalla presenza di beni archeologici - emergenti o sepolti - e dall'intrinseco legame che essi presentano con il paesaggio circostante, così da dar vita a un complesso inscindibile contraddistinto da una profonda compenetrazione fra valori archeologici, assetto morfologico del territorio e contesto naturale di giacenza (rif. Elaborato 7B del PIT-PPR art 11) e che le Zone individuate e disciplinate dal PIT-PPR, anche con le Schede di cui all'Allegato H, sono frutto del lavoro di copianificazione fra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Toscana che ha seguito l'Accordo di copianificazione sottoscritto nel 2007, con le successive intese e disciplinari attuativi.

Pertanto si chiede di chiarire la natura delle aree d'interesse archeologico individuate dal PSI, differenziandole dalle Zone d'interesse archeologico ai sensi della lett. m) co. 1 art. 142 del Codice, individuate dal PIT-PPR; non riportando le aree individuate dal PSI fra i beni paesaggistici ed eliminando dalla legenda della tavola "QC.E - Ricognizione dei vincoli paesaggistici QC.E.1 - I Beni paesaggistici", al titolo 'Modifiche e integrazioni alle Zone di interesse archeologico individuate dal PIT' le parole *modifiche e integrazioni* che induce a ritenere che le zone di interesse archeologico individuate dal PIT-PPR vengano modificate dal PSI, per correzione di perimetri o per aggiunta di nuove aree.

In merito alle Aree tutelate per legge, si ricorda infine che, qualora il Comune non abbia già provveduto, la necessità di effettuare la ricognizione delle aree escluse dalla tutela ex lege ai sensi dell'art.142, co.2 del D.Lgs.42/2004 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio tenuto conto della nota trasmessa da questo Settore, su richiesta del Ministero della Cultura (prot.reg.n.76433 del 25/02/2022), con la quale è stata condivisa a tutti i Comuni della Toscana la Circolare n.12 del 23/06/2011 e definita la corretta modalità con cui applicare le esclusioni di cui al comma 2 dell'art.142.

Riguardo al recepimento del Progetto di Paesaggio "Leopoldine in Val di Chiana"

Con riferimento a quanto riportato nella *Disciplina di Piano* all'art.21 - *Disposizioni generali per i beni paesaggistici e per i progetti di paesaggio* - relativamente al recepimento del progetto di Paesaggio di cui all'art.34 del PIT-PPR *Leopoldine in Val di Chiana*, si rappresenta che al fine di una migliore definizione del recepimento e specifica correlazione tra i contenuti del Progetto di Paesaggio e quelli del PSI sarà cura del Settore *Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio* della Regione Toscana attivare i necessari confronti con l'Unione dei Comuni Val di Chiana Senese.

Per ogni ulteriore chiarimento o comunicazione si prega di prendere contatto con:

Arch. Cecilia Berengo - Responsabile P.O. del Settore - tel. 055/4385307 e-mail: cecilia.berengo@regione.toscana.it

Arch. Sabina Parenti - Funzionario Referente: tel. 055/4384229 e-mail sabina.parenti@regione.toscana.it

Cordiali saluti

Il Dirigente del Settore
Arch. Domenico Bartolo Scarscia